

FLC Veneto

FLC CGIL federazione lavoratori della conoscenza

Scuola: Statale, Privata e Formazione Professionale

Agosto - settembre 2011

La storia infinita: *le mani sulle PENSIONI ... per fare cassa!*

Le pensioni 2012


Il commento CGIL alla manovra del 2010 cominciava così: "Questo Governo aveva assicurato agli italiani che non avrebbe messo di nuovo le mani sulla previdenza: non ce n'era bisogno, così hanno sempre sostenuto sia il Ministro Sacconi, sia il Ministro Tremonti. La promessa come sempre non è stata mantenuta, anzi nella manovra del Governo gli interventi sulla previdenza risultano particolarmente pesanti, soprattutto particolarmente iniqui".

Con la manovra del 2011, purtroppo, non possiamo che ribadire il concetto: a pagare come sempre sono i giovani, le donne, i lavoratori, i pensionati, gli anziani.

Per quanto riguarda la previdenza con il maxi-emendamento presentato dal Governo la situazione è addirittura peggiorata.

Nell'articolo 18, infatti, c'è di tutto e di più:

- ✓ aumento dell'età pensionabile delle donne dipendenti del settore privato e delle lavoratrici autonome;
- ✓ blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo, che avranno diritto ad una perequazione ridotta al 70% solo per la fascia fino a tre volte il trattamento minimo;
- ✓ contributo di solidarietà per i titolari di pensione superiore ai 90.000 € lordi;
- ✓ anticipo al 2013 dell'aumento dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita;
- ✓ posticipo della finestra mobile per i lavoratori che vanno in pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione;
- ✓ riduzione delle pensioni ai superstiti;
- ✓ obbligatorietà della iscrizione dei pensionati con reddito da lavoro autonomo alle casse dei professionisti;
- ✓ numerose norme di interpretazione autentica che mettono fine al contenzioso intrapreso dai pensionati e dai lavoratori.



L' articolo 13 prevede poi il definanziamento totale del fondo strategico in cui sono confluiti i risparmi derivanti dall'aumento dell'età pensionabile delle donne dipendenti del pubblico impiego.

L'articolo 14 affida nuovi compiti alla COVIP. L'articolo 37 prevede il pagamento del contributo unificato per le controversie previdenziali ed assistenziali.

L'articolo 38 prevede norme estremamente restrittive per quanto riguarda il contenzioso previdenziale ed assistenziale.

L'insieme di tali misure, unite a quelle previste nella delega fiscale e nella delega sull'assistenza (dove tra le tante altre questioni si prevede anche l'individuazione di nuovi criteri reddituali per il diritto alle prestazioni di invalidità INPS e per il diritto alla pensione ai superstiti) e alla norma di salvaguardia inserita nel maxi-emendamento (taglio lineare di tutte le detrazioni e deduzioni fiscali nella misura del 5% nel 2013 e del 20% nel 2014) ci fanno dire che questo Governo sta

perseguendo con grande determinazione l'idea della privatizzazione del nostro stato sociale, distruggendo tutto quello che le lavoratrici ed i lavoratori, le pensionate ed i pensionati hanno conquistato in tanti anni di battaglie sociali.

MA VEDIAMO ORA PUNTO PER PUNTO LE QUESTIONI DI CARATTERE PIÙ GENERALE.

Premessa ... l'oggetto ...

Legge n. 111 del 15 luglio 2011, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011; pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011, entrata in vigore il 17 luglio 2011, giorno successivo alla sua pubblicazione.

1. MODIFICHE PER CHI DEVE ANDARE IN PENSIONE

1.1 - Anticipo al 2013 dell'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita

L'art. 12, commi da 12-bis a 12-quinques della legge n. 122/2010 ha introdotto un adeguamento automatico dei requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di anzianità, di vecchiaia e dell'assegno sociale, in ragione dell'incremento della speranza di vita, confermando l'art. 22-ter, comma 2, del DL n.78/2009, convertito con modificazioni in legge n. 102/2009. Il suddetto dispositivo prevedeva un primo innalzamento dell'età pensionabile, non superiore a tre mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un secondo adeguamento dal 1° gennaio 2019 ed i successivi adeguamenti con cadenza triennale.

La legge n. 111 anticipa il primo adeguamento dell'età al 2013 e dei successivi con cadenza triennale. L'innalzamento dell'età anagrafica interessa il pensionamento di vecchiaia e quello di anzianità sia nel sistema retributivo che in quello contributivo e riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici, dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi, ad esclusione dei lavoratori per i quali al compimento dell'età pensionabile

viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa.

Per quanto riguarda la pensione di anzianità, l'innalzamento del requisito anagrafico comporta il corrispondente incremento della quota (nel 2013 i requisiti minimi per perfezionare il diritto a pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti saranno di almeno 35 anni di contribuzione, con almeno 61 anni e 3 mesi di età e quota 97 e 3 mesi).

L'adeguamento dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita agisce anche sul requisito anagrafico per l'assegno sociale. Ciò significa che dal 1° gennaio 2013 per conseguire tale prestazione saranno richiesti 65 anni e 3 mesi.

L'incremento dei requisiti di età legati alla speranza di vita a 65 anni, stimati nella relazione tecnica al maxi-emendamento sulla base dello scenario demografico Istat, sono di 3 mesi nel 2013, di 4 mesi dal 2016 (nella relazione tecnica al DL 98 erano 3 mesi) e di ulteriori 4 mesi per ogni triennio successivo a decorrere dal 2019 fino al 2030.

La tabella 1 riassume i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità con gli incrementi di età stimati dal Governo nella relazione tecnica.

La pensione decorrerà trascorsi 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per gli autonomi ed i parasubordinati, dalla data di maturazione dei requisiti.

I requisiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia dopo le modifiche con gli incrementi stimati dal Governo sono quelli riportati nella tabella 2 riportata nella pagina seguente.

La pensione di vecchiaia decorrerà trascorsi 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per gli autonomi ed i parasubordinati, dalla data di maturazione dei requisiti.



Comparto scuola statale

ANCHE il personale del comparto scuola, dal 2012 si troverà interessato dal DIFFERIMENTO di UN anno della DECORRENZA DELLA PENSIONE rispetto alla

maturazione dei requisiti così come definiti dal comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nel senso che potranno accedere al pensionamento dal 1° di settembre dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto gli assicurati che raggiungono i requisiti previsti entro il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento (Ministero P.I. - Circolare nr. 36/1998: "L'art. 59 - comma 1 - lettera b) della L. 449/1997, innovando rispetto al precedente sistema, ha stabilito che, per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione e della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Per il personale del comparto scuola tale disposizione trova una limitazione nel successivo comma 9 del citato art. 59, laddove prevede che, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico,

la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno anche nel caso in cui il requisito richiesto (sia esso anagrafico o contributivo) maturi nel periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre e il 31 dicembre.

Tab. 1

Anno	Pensioni di anzianità					
	Dipendenti privati e pubblici			Autonomi		
	Età minima (anni e mesi)	Contributi minimi (anni)	Quota	Età minima (anni e mesi)	Contributi minimi (anni)	Quota
2011	60	35	96	61	35	97
2012	60	35	96	61	35	97
2013	61 e 3	35	97 e 3	62 e 3	35	98 e 3
2014	61 e 3	35	97 e 3	62 e 3	35	98 e 3
2015	61 e 3	35	97 e 3	62 e 3	35	98 e 3
2016	61 e 7	35	97 e 7	62 e 7	35	98 e 7
2017	61 e 7	35	97 e 7	62 e 7	35	98 e 7
2018	61 e 7	35	97 e 7	62 e 7	35	98 e 7
2019	61 e 11	35	97 e 11	62 e 11	35	98 e 11

Tab. 1

Tab. 2

Anno	Pensioni di vecchiaia		
	Donne		Uomini
	Dipendenti private e autonome	Dipendenti pubbliche	Dipendenti privati e pubblici, autonomi
	Età (anni e mesi)	Età (anni e mesi)	Età (anni e mesi)
2011	60	61	65
2012	60	65	65
2013	60 e 3	65 e 3	65 e 3
2014	60 e 3	65 e 3	65 e 3
2015	60 e 3	65 e 3	65 e 3
2016	60 e 7	65 e 7	65 e 7
2017	60 e 7	65 e 7	65 e 7
2018	60 e 7	65 e 7	65 e 7
2019	60 e 11	65 e 11	65 e 11

Tab.
2

1.2 Posticipo decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contributi (ved. Tab.3)

Per i lavoratori che maturano il diritto a pensione di anzianità dal 2012 con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età, la finestra mobile si prolunga di:

- ✓ **1 mese** per i soggetti che maturano il requisito nel 2012;
- ✓ **2 mesi** per coloro che lo maturano nel 2013;
- ✓ **3 mesi** per quelli che lo maturano nel 2014.

Sono esclusi dal posticipo del pensionamento coloro che maturano 40 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2011 e nel limite di 5.000 unità i lavoratori:

- a) collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell'art.4 e 24 della legge n. 223/1991 per effetto di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 a condizione che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità;
- b) collocati in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della stessa legge per effetto di accordi collettivi stipulati anteriormente al 30 giugno 2011;
- c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 662/1996, alla data del 17 luglio 2011.

Per quanto riguarda il limite di 5.000 beneficiari in mobilità ordinaria e lunga o in assegno straordinario, il monitoraggio delle domande di pensionamento verrà effettuato dall'INPS sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il posticipo della decorrenza della pensione con 40 anni non trova applicazione per il personale della scuola, per il quale resta in vigore la finestra dell'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre), come disposto dall'art. 59, comma 9 della legge n. 449/1997.

1.3 Aumento dell'età pensionabile delle lavoratrici private con l'intervento del Decreto Legge nr. 138 del 13 agosto 2011.

L'intervento prevede l'innalzamento graduale dell'età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (FPLD e GSLA) e dei Fondi sostitutivi dell'Ago, nonché a carico della Gestione separata.

Il primo incremento graduale dell'età era previsto a partire dal 2020 per arrivare a 65 anni nel 2032.

Il DL 138/2011 anticipa il predetto innalzamento a partire dal 2016



Tab. 3

Tab. 3

Anno maturazione dei 40 anni di contributi	Pensioni di anzianità con 40 anni di contribuzione	
	Decorrenza della pensione	
	Dipendenti	Autonomi
2011	Decorsi 12 mesi da maturazione requisito	Decorsi 18 mesi da maturazione requisito
2012	Decorsi 13 mesi da maturazione requisito	Decorsi 19 mesi da maturazione requisito
2013	Decorsi 14 mesi da maturazione requisito	Decorsi 20 mesi da maturazione requisito
2014	Decorsi 15 mesi da maturazione requisito	Decorsi 21 mesi da maturazione requisito

					Età effettiva percezione pensionamento di vecchiaia (<i>decorrenze</i>)			
ANNO (Legge 111/2011 + DL 138/2011)	età al 2011	adeguamento età per <i>incremento speranza di vita</i> *	incremento graduale fino a 65 anni	attesa per <i>decorrenza</i>	Lavoratrici (<i>solo</i>) dipendenti	Lavoratrici autonome e gestione separata		
2011	60 anni	-		12 mesi pensioni liquidate (interamente) da FPLD. 18 mesi pensioni liquidate dalle GSLA e dalla gestione separata	61 anni	61 anni e 6 mesi		
2012					3 mesi*		61 anni e 3 mesi	61 anni e 9 mesi
2013								
2014								
2015		7 mesi*	1 mese		3 mesi	61 anni e 8 mesi	62 anni e 2 mesi	
2016						6 mesi	61 anni e 10 mesi	62 anni e 4 mesi
2017							10 mesi	62 anni e 5 mesi
2018						11 mesi*		15 mesi
2019		21 mesi	63 anni e 6 mesi		64 anni			
2020			27 mesi		64 anni		64 anni e 6 mesi	
2021		15 mesi*			33 mesi	64 anni e 10 mesi	65 anni e 4 mesi	
2022			39 mesi			65 anni e 4 mesi	65 anni e 10 mesi	
2023						45 mesi	65 anni e 10 mesi	66 anni e 4 mesi
2024		51 mesi	66 anni e 8 mesi		67 anni e 2 mesi			
2025			57 mesi		67 anni e 2 mesi		67 anni e 8 mesi	
2026		60 mesi			63 mesi	67 anni e 8 mesi	68 anni e 2 mesi	
2027			66 mesi			68 anni e 3 mesi	68 anni e 9 mesi	
2028						69 mesi	68 anni e 6 mesi	69 anni
2029		23 mesi*	66 mesi		68 anni e 9 mesi		69 anni e 3 mesi	
2030					69 mesi	69 anni e 3 mesi	69 anni e 9 mesi	
2031		26 mesi*	72 mesi				69 anni e 3 mesi	69 anni e 9 mesi
2032					69 anni e 6 mesi		70 anni	

* la stima dell'incremento dei requisiti legati alla speranza di vita è quello ipotizzato dal governo nella relazione tecnica al decreto legge nr. 98/2011

Tabella 4

La tabella 4 riassume gli effetti della (probabile) evoluzione dell'età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici, tenendo conto sia dell'incremento graduale fino a 65 anni sia dell'adeguamento rispetto all'aumento della speranza di vita.

Per quanto riguarda le lavoratrici **della pubblica amministrazione** iscritte ai fondi esclusivi dell'Ago, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è già stato elevato a 65 anni a decorrere dal 2012 dalla legge n. 122/2010.

L'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni dal 2012 non opera nei confronti delle dipendenti pubbliche che maturano il requisito anagrafico di almeno 61 anni congiuntamente al requisito contributivo minimo entro il 31 dicembre 2011.

L'innalzamento a 65 anni dal 2012 si applica a tutte le lavoratrici iscritte ai fondi esclusivi dell'Ago **ad eccezione** delle appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al personale operativo dei vigili del fuoco, per le quali restano in vigore i requisiti previsti dall'art. 2 del D.Lgs n. 165/1997, nonché alle iscritte al soppresso I.Post ed al Fondo speciale dei ferrovieri, come chiarito con i pareri espressi dal Ministero del lavoro (*non è chiaro, però*,

se l'incremento dell'età dal 2020 sarà applicato anche a queste ultime dipendenti visto che l'attuale norma dispone l'incremento dell'età per le lavoratrici che liquidano la pensione a carico dell'ago, dei Fondi sostitutivi dell'ago e della gestione separata).

1.4 Riduzione delle pensioni ai superstiti

L'art. 18, comma 5 della legge, per le pensioni di reversibilità con decorrenza dal 1° gennaio 2012, stabilisce una riduzione dell'aliquota percentuale nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni.

La riduzione stabilita è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

La norma si applica alle pensioni ai superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive o sostitutive di tale regime e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 335/95.

Esempio:

pensionato di ottanta anni che si sposa con una donna di cinquantanove anni:

- ✓ se il decesso del pensionato avviene trascorso un anno dal matrimonio, la reversibilità viene ridotta del 90%;



✓ se il decesso avviene trascorsi nove anni dal matrimonio, la reversibilità viene ridotta del 10%.

La riduzione non opera nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Resta confermato il regime di cumulabilità previsto dall'art. 1/41°c., legge n. 335 del 1995.

Il provvedimento presenta evidenti aspetti di illegittimità costituzionale.

Con più pronunciamenti, infatti, la Corte Costituzionale già in passato ha dichiarato incostituzionali tutte quelle norme che limitavano il diritto alla pensione ai superstiti in caso di matrimonio contratto in età avanzata e di breve durata.

2. MODIFICHE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARI DELLE INVALIDITA' CIVILI

2.1 Accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle invalidità civili

Il comma 22, dell'articolo 18 dispone che: «Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari».

In materia di invalidità civile, fino a pochi anni fa, l'Inps aveva la sola funzione di erogare le prestazioni e, in base a specifiche convenzioni, in alcune Regioni anche la potestà di concedere ovvero di entrare nel merito degli accertamenti dei requisiti anagrafico-reddituali.

Dal 1° aprile 2007, in attuazione dell'art.10, D.L. 203/05, conv. in legge 248/2005, all'Inps sono state trasferite le funzioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (*esame formale e sostanziale delle valutazioni contenute nei verbali redatti dalle Commissioni mediche della Asl, verifica a campione della sussistenza dei requisiti medico-*

legali, verifica dei requisiti reddituali).

Dal 1° gennaio 2010 la disposizione contenuta all'articolo 20 della legge 102/2009 ha dato all'Inps la funzione di ricezione delle domande e ha imposto all'interno delle Commissioni mediche delle Asl la presenza di un medico Inps.

Inoltre, con la stessa disposizione, è stata affidata sempre all'Istituto la funzione di concessione delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Con l'articolo 18 della Legge 111/2011 sembra definirsi completamente il passaggio di tutte le fasi relative al procedimento che va dalla domanda all'erogazione delle prestazioni di invalidità civile, handicap e disabilità.

La fase del primo accertamento sanitario, ad oggi di competenza delle Regioni che lo effettuano attraverso le CM delle Asl integrate dal medico dell'Inps, passerebbe all'Istituto.

L'effettiva attuazione di tale trasferimento è legata alla stipula di convenzioni tra regioni e Inps: assisteremo, di conseguenza, disomogeneità tra regione e regione.

3. MODIFICHE PER I PENSIONATI

3.1 Riduzione della rivalutazione automatica delle pensioni

Per gli anni 2012 e 2013, il comma 3, dell'art. 18 stabilisce che la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps si applica solo sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo e nella misura del 70%.

La disposizione riduce la rivalutazione automatica alle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo, ciò vuol dire che alle pensioni che non superano l'importo di 5 volte il trattamento minimo la rivalutazione va applicata con le regole vigenti.

La perequazione automatica da applicare da gennaio 2012 è quella riportata nella tabella 5.

In sostanza tutte le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps negli anni 2012 e nel 2013 avranno, a titolo di perequazione automatica, un incremento fisso dato dall'applicazione del 70%

Tab. 5

Tab. 6

Importo mensile del trattamento di pensione	Fasce di importo	% di rivalutazione
Pensioni di importo fino a 5 volte il T.M. Inps	Quota di pensione fino a 3 volte il T.M.INPS	100
	Quota di pensione da 3 a 5 volte il T.M.	90
Pensioni di importo superiore a 5 volte il T.M. Inps	Quota di pensione fino a e volte il T.M.	70
	Quota di pensione superiore a 3 volte il T.M.	0
Importo mensile del trattamento di pensione 2011	Fasce di importo	% di rivalutazione
Pensioni di importo fino a 2,341,75 € (468,35x5)	Fino a 1.405,5 €	100
	Da 1.405,05 a 2.341,75 €	90
Pensioni di importo superiore a 2.342,75 € (468,35x5)	Fino 1.405,05 €	70
	Oltre 1.405,05 €	0

Tab. 6

Rivalutazione applicabile dal 2012					
Pensione 2011	Fasce importo	Aliq. rival.*	% rivalutaz.	Rivalutazione	Pensione 2012
2.500,00	1.405,05	2%	70	19,67	2.519,67
	1.094,95		0	0	
3.000,00	1.405,05	2%	70	19,67	3.019,67
	1.594,95		0	0	
3.500,00	1.405,05	2%	70	19,67	3.519,67
	2.094,95		0	0	

*aliquota presunta di rivalutazione

dell'aliquota di rivalutazione sulla fascia di importo fino a 3 volte quello del trattamento minimo Inps. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 18 introduce una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 5 volte il trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica.

La norma di salvaguardia dispone che in tal caso l'aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 5 volte il trattamento minimo maggiorato dell'aumento di perequazione.

Esempio: titolare di pensione di importo, nel 2011, pari a 2.360,00 euro mensili (superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps) (Tab.7)

Dal 1° gennaio 2012, sulla pensione verrà attribuita una rivalutazione automatica fino a concorrenza di 2.386,71 € (2.386,71 – 2.360,00 = 26,71 €).

Tenuto conto che il blocco della perequazione per le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo non è totale, l'applicazione letterale del meccanismo di salvaguardia potrebbe determinare disparità di incremento tra le pensioni di importo

appena inferiore a 5 volte il trattamento minimo rivalutato e quelle superiori.

3.2 Contributo di solidarietà a carico delle pensioni d'importo elevato

A decorrere dal 1° agosto 2011 i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 90.000 € annui lordi sono assoggettati ad un contributo di solidarietà del 5% per la parte eccedente l'importo di 90.000 € e del 10% per la parte eccedente l'importo di 150.000 €.

Per trattamento pensionistico complessivo si intende quello erogato da enti gestori di previdenza obbligatoria e dalle forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio (fondo gas, esattoriali, imposte di consumo, prestazione definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale, fondi di previdenza complementare, ecc.) (Tab. 8).

Tabb. 7 - 8

Tab. 7

Rivalutazione applicabile dal 2012					
Pensione 2011	Fasce importo	Aliq. rival.*	% rivalutaz.	Rivalutazione	Pensione 2012
2.360,00	1.405,05	2%	70	19,67	2.379,67
	954,95		0	0	
Norma di salvaguardia: importo di 5 volte il TM + rivalutazione					
2.341,75	1.405,05	2%	100	28,10	2.386,71
	936,70		90	16,86	

*aliquota presunta di rivalutazione

Tab. 8

Importo del trattamento pensionistico complessivo	Fasce di importo	Contributo di solidarietà
Fino a 90.000,00	fino a 90.000,00	nessuno
	da 90.000,00 a 150.000,00	5%
Superiore a 150.000,00	fino a 90.000,00	nessuno
	da 90.000,00 a 150.000,00	5%
	oltre 150.000,00	10%

3.3 Norme di interpretazione autentica in materia di incremento dell'indennità integrativa speciale (I.I.S.) al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia

La Corte dei Conti con consolidato indirizzo giurisprudenziale riconosceva ai titolari di pensione con attribuita l'indennità integrativa speciale in modo separato ed in misura ridotta, il diritto alla corresponsione degli incrementi dell'IIS in misura intera a decorrere dal compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia.

In pratica, su istanza del pensionato (domanda e ricorso amministrativo e/o legale), compiuta l'età prevista, l'incremento perequativo dell'indennità integrativa speciale veniva calcolato sulla base dell'indennità integrativa speciale in misura intera, non su quella effettivamente corrisposta sulla pensione.

L'indirizzo giurisprudenziale delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti è stato recentemente confermato con sentenza n. 10/2011/QM del 1° giugno 2011 dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

Questo consolidato orientamento viene ora superato dalla nuova disposizione di legge; le norme su cui si basava il diritto dei pensionati vengono interpretate in maniera opposta a quanto affermato dalla giurisprudenza.

Secondo la nuova disposizione anche dopo la data di compimento dell'età di pensionamento, la perequazione dell'indennità integrativa speciale deve essere attribuita sulla base di quella effettivamente corrisposta.

Il comma 9 del dispositivo richiamato fa salvi i trattamenti pensionistici liquidati in senso favorevole ai pensionati, già definiti con sentenza passata in giudicato o dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

3.4 Norme di interpretazione autentica di quota di pensione in favore di ex dipendenti degli enti pubblici creditizi

Il decreto legislativo n. 357/1990 ha previsto l'istituzione di un'apposita Gestione speciale nella assicurazione generale obbligatoria, per il personale degli Enti Pubblici creditizi (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Monte dei Paschi di Siena, ecc) già esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a partire dal 1° gennaio 1991.

L'Inps, già con circolare n. 104/1991, aveva precisato che la quota da porre a carico della gestione speciale doveva essere determinata, come previsto dal DLgs n. 357/1990, considerando l'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla data del 1° gennaio 1991, non comprensivo della quota in capitale.

Con il comma 10 della manovra 2011, viene interpretato autenticamente l'art. 3, comma 2, del DLgs 357/90, nel senso che la determinazione della quota di pensione a carico della gestione speciale istituita presso l'Inps per i trattamenti pensionistici degli enti pubblici creditizi in essere alla data del 21.08.1990 (data di entrata in vigore della legge 218/90), va riferita al solo importo di pensione effettivamente corrisposto alla data del 1° gennaio 1991 dal Fondo di provenienza, non comprensivo dell'eventuale quota capitalizzata.

3.5 Iscrizione obbligatoria agli enti previdenziali di diritto privato di soggetti già pensionati

Gli enti previdenziali di diritto privato (le casse dei liberi professionisti) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto devono adeguare i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligo di iscrizione e di contribuzione, non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria, a carico dei soggetti già pensionati titolari di reddito derivante da attività professionale.

4. MODIFICHE IN MATERIA DI CONTENZIOSO LEGALE

4.1 Estinzione dei processi di valore non superiore a 500 euro

L'art. 38, comma 1 lettera a) prevede, solo per i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'Inps pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010 e il cui valore non superi complessivamente 500,00 € l'estinzione di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente.

L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile.

4.2 Contributo unificato nei processi per controversie in materia previdenziale

Dal 6 luglio 2011 è introdotto il contributo unificato, da versare per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

Il contributo è di importo fisso, pari a 37 €, per le cause previdenziali mentre il suo importo varia per le cause di lavoro, per le cause che interessano i pubblici dipendenti, per quelle relative alle cause di servizio e all'equo indennizzo, per il riconoscimento del danno differenziale (in questi casi il contributo unificato ordinario è ridotto della metà).

L'esenzione del contributo è prevista per coloro che possiedono un reddito imponibile Irpef del nucleo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, pari a 31.884,48 € incrementati di 1.000 € per ogni familiare convivente con il nucleo.

In precedenza il contributo unificato era previsto solo per il giudizio innanzi alla Suprema Corte (L. 23 dicembre

2009 n. 191, comma 212 e segg.) ed era stato sospeso sino al 31.12.2011.

La soglia di reddito per non incorrere nelle spese di soccombenza resta ferma a 21.256,32 €.

4.3 Innovazione in materia di contenzioso per invalidità/inabilità civile e Inps

Dal 1° gennaio 2012, chi chiede il riconoscimento di invalidità civili, invalidità e inabilità Inps negate, in via amministrativa, dall'Istituto, deve ricorrere all'*accertamento tecnico preventivo obbligatorio*, la cui finalità é ridurre il contenzioso legale in questo campo.

L'interessato deve presentare ricorso al giudice, tramite il legale, esponendo le sue condizioni sanitarie ed allegando documentazione sanitaria utile, eventualmente supportata da una perizia di parte.

Il ricorso interrompe prescrizione e decadenza.

Il giudice fisserà l'udienza di comparizione delle parti ed indicherà il CTU; questi, in un tempo assegnato, sottoporrà a visita l'interessato e predisporrà, anche in contraddittorio con il CTP, la sua relazione, tenuto conto della documentazione sanitaria allegata al ricorso.

Successivamente il giudice, con un decreto comunicato alle parti, fisserà il termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale le parti devono depositare un atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; l'accettazione esplicita o implicita, per effetto del mancato deposito della nota di contestazione, darà luogo alla omologazione giudiziale della CTU.

Se questa é favorevole al ricorrente, l'ente erogatore, ricevuta la notifica del provvedimento, dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg., salvo che non eccepisca tempestivamente la carenza dei requisiti amministrativi/contributivi.

Se la CTU é contestata da una delle parti quest'ultima dovrà depositare, entro 30 gg dalla data di deposito della nota di contestazione, un ricorso ordinario avanti lo stesso Tribunale *"specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione"*.

4.4 Decadenza dei termini per la proposizione dell'azione giudiziaria per prestazioni, temporanee e pensionistiche, liquidate in misura non corretta

Con questa disposizione la decadenza rilevabile d'ufficio in sede giudiziale, originariamente circoscritta alle sole controversie dirette ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche o delle prestazioni temporanee negate espressamente o tacitamente, viene estesa anche alle controversie dirette a ottenere la corretta determinazione della prestazione già riconosciuta e corrisposta in misura inferiore al dovuto.

Per quanto riguarda le controversie dirette al riconoscimento del diritto negato, la decadenza decorre dall'esaurimento effettivo o virtuale del procedimento amministrativo; nel caso di controversie finalizzate all'esatto adempimento (es. corretto importo

di pensione), la decadenza decorrerebbe dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal primo pagamento, quando questo non sia stato preceduto da un provvedimento formale comunicato all'interessato.

Si può prevedere che, per effetto di questa norma, l'INPS eccepirà la decadenza dei ratei che si collocano oltre il triennio dalla data di presentazione della domanda.

L'articolo 38, al comma 4, dispone inoltre che la decadenza si applica ai giudizi di primo grado pendenti al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011.

4.5 Prescrizione dei ratei arretrati di pensione e di prestazioni temporanee

"47 bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni..."

Va evidenziato che la disposizione (transitoria) trova applicazione limitatamente ai giudizi pendenti in primo grado, con esclusione di

CGIL



SEDI PROVINCIALI

Recapiti telefonici:

- * **Belluno: 0437 948 046**
- * **Mestre/Ve: 041 549 1300**
- * **Padova: 049 894 4211**
- * **Rovigo: 0425 428 311**
- * **Treviso: 0422 40 91**
- * **Verona: 045 867 4611**
- * **Vicenza: 0444 564 844**

